

CONVENZIONE

tra

L'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (di seguito anche "ADM"), con sede legale in Roma, piazza Mastai 12, codice fiscale 97210890584, nella persona del Direttore Generale, Dott. Marcello Minenna,

e

Il CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi (di seguito denominato CONAI), CF e P.IVA 05451271000, con sede legale in Roma, Via Tomacelli, n. 132 e sede operativa in Milano, Via Pompeo Litta, n. 5, nella persona del Direttore Generale, Dott. Valter Facciotto

qui di seguito denominati singolarmente anche "Parte" e congiuntamente anche "Parti"

PREMESSO CHE

il CONAI è un Consorzio con personalità giuridica di diritto privato di natura imprenditoriale, istituito ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, oggi art. 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, che agisce senza fini di lucro per perseguire funzioni di interesse per l'intera collettività, e dunque di rilievo pubblicistico, nel campo ambientale, in particolare in quello della raccolta, recupero e riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

ai sensi dell'art. 221 del citato D.Lgs. 152/06, tutti i Produttori e gli Utilizzatori di imballaggi, come individuati nell'art. 218, comma 1, lett. r) e s) dello stesso decreto, sono tenuti ad aderire al CONAI e, per i produttori, anche ad uno dei Consorzi previsti dal successivo art. 223, salvo che organizzino autonomamente la gestione dei propri rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale ovvero mettano in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, secondo termini e modalità di legge;

secondo la previsione dell'art. 224, comma 3, lett. h), il CONAI determina e pone a carico dei Produttori e Utilizzatori consorziati il "contributo ambientale Conai", necessario a coprire i costi della raccolta differenziata, del riciclaggio e del recupero dei rifiuti di imballaggio;

la ripartizione dei costi di cui al precedente punto, deve essere effettuata da CONAI in proporzione alla quantità totale, al peso ed alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale e al netto delle quantità di imballaggi riutilizzati;

secondo le disposizioni di cui all'art. 14 dello Statuto CONAI tutti i soggetti tenuti al versamento del "contributo ambientale Conai" devono presentare al CONAI stesso le dichiarazioni periodiche inerenti i quantitativi di imballaggio ceduti e/o importati sul mercato nazionale e l'ammontare del contributo ambientale dovuto;

l'articolo 224, comma 3, lett. n) del D.Lgs. 152/2006 prevede che, per l'espletamento delle proprie funzioni, il CONAI possa acquisire "da enti pubblici o privati, nazionali o esteri, i dati relativi ai flussi degli imballaggi in entrata e in uscita dal territorio nazionale e i dati degli operatori economici coinvolti" e che "Il conferimento di tali dati al CONAI e la raccolta, l'elaborazione e l'utilizzo degli stessi da parte di questo si considerano, ai fini di quanto previsto dall'articolo 178, comma 1, di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Stante l'intervenuta abrogazione dell'art. 53 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il presupposto di liceità della comunicazione dei dati personali, va attualmente rinvenuto, oltre che nelle citate disposizioni del D.Lgs. 152/2006, negli articoli 6.1 lettera e), 6.3 lettera b) del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE n. 2016/679) e 2 ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.";

il CONAI ha la necessità di acquisire i dati di commercio internazionale relativi a importazioni e esportazioni, nonché ad acquisti e cessioni intra-comunitarie di imballaggi vuoti o pieni (ossia merci imballate), al fine di effettuare l'analisi statistica dei flussi di imballaggi in entrata ed in uscita dal territorio nazionale e individuare eventuali aree di evasione del contributo ambientale CONAI sugli imballaggi immessi al consumo sul territorio nazionale;

ADM, nella sua veste di autorità doganale, esercita, tra le altre, attività di accertamento e controllo relative alla circolazione delle merci e alla fiscalità interna connessa agli scambi internazionali a garanzia della piena osservanza della normativa unionale e nazionale;

le Parti concordano nell'utilità di avviare una collaborazione finalizzata alla fornitura, da parte di ADM di dati e informazioni acquisiti nell'esercizio della propria attività istituzionale;

le Parti intendono stipulare apposita Convenzione al fine di definire i dettagli di detta collaborazione con riguardo anche alle modalità di gestione e di trattamento dei dati forniti per assicurare la completa conformità alle normative vigenti in materia.

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 Premesse

Le Premesse, gli Allegati 1 e 2 e gli Allegati tecnici 3, 4, 5, 6, 7 e 8, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2 Oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione disciplina la fornitura periodica, da parte di ADM, dei dati di:

A. import-export extra-UE riferiti alle operazioni poste in essere dal 1° gennaio 2021, relativamente ai prodotti contraddistinti da codici a otto cifre della Nomenclatura Combinata (NC8), individuati nell'Allegato 1.

I dati oggetto della fornitura riguarderanno in particolare:

- a) Importazione/esportazione;
- b) Estremi della dichiarazione;
- c) Data;
- d) Provincia nazionale di origine all'esportazione e di destinazione all'importazione;
- e) Paese di origine;
- f) Paese di provenienza;
- g) Paese di destinazione;
- h) Valore statistico dell'importazione/esportazione;
- i) Dati identificativi delle aziende che hanno effettuato l'importazione/esportazione (denominazione/ragione sociale, codice fiscale o partita IVA);

B. import-export extra-UE di prodotti contraddistinti da Codici a otto cifre della Nomenclatura Combinata (NC8) individuati nell'Allegato 2, riferiti ai soggetti che abbiano eseguito nell'anno solare operazioni doganali con valore statistico maggiore di €50.000,00 (cinquantamila/00 euro) e tara complessiva maggiore di zero.

I dati oggetto della fornitura riguarderanno in particolare:

- a) Dati identificativi delle aziende che hanno effettuato importazioni/esportazioni (denominazione/ragione sociale, codice fiscale o partita Iva);
- b) Numero operazioni complessive (effettuate dal soggetto nel periodo di riferimento);
- c) Valore statistico complessivo;
- d) Massa Netta complessiva;
- e) Massa Lorda complessiva;
- f) Tara (Massa lorda – massa netta).

C. acquisti e cessioni intracomunitarie riferiti alle operazioni poste in essere dal 1° gennaio 2021, relativamente ai prodotti contraddistinti da codici a otto cifre della Nomenclatura Combinata (NC8), individuati nel citato Allegato 1.

I dati oggetto della fornitura riguarderanno in particolare:

- a) Dati identificativi delle aziende che hanno effettuato acquisti e cessioni intracomunitarie (denominazione/ragione sociale e partita Iva);
- b) Codice di Nomenclatura Combinata (NC8) di riferimento;
- c) Numero operazioni complessive (effettuate dal soggetto nel periodo di riferimento);
- d) Quantità (in kg.) delle merci acquistate;
- e) Ammontare complessivo sezioni Intra 1 e 2;

D. acquisti e cessioni intracomunitarie di prodotti contraddistinti da Codici ad otto cifre della Nomenclatura Combinata (NC8) individuati nell'Allegato 2, relativamente agli operatori che hanno effettuato operazioni per valore statistico complessivo - riferito all'intero anno solare - maggiore di € 200.000,00 (duecentomila/00 Euro).

I dati oggetto della fornitura riguarderanno in particolare:

- a) Dati identificativi delle aziende che hanno effettuato acquisti e cessioni intracomunitarie (denominazione/ragione sociale e partita Iva);
- b) Numero operazioni complessive (effettuate dal soggetto nel periodo di riferimento);
- c) Quantità (in kg) delle merci acquistate;
- d) Ammontare complessivo sezioni Intra 1 e 2.

Articolo 3

Modalità operative

1. I dati oggetto della presente Convenzione saranno forniti da ADM secondo le modalità indicate negli Allegati Tecnici 3, 4, 5, 6, 7 e 8, e riguarderanno solo le operazioni effettuate da persone giuridiche, aventi codice fiscale numerico.
2. La fornitura al CONAI dei dati di cui all'art. 2 lettera A avverrà con periodicità trimestrale, entro il giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre di riferimento.
3. La fornitura al CONAI dei dati di cui all'art. 2 lettere B, C e D avverrà con periodicità annuale, con le seguenti scadenze:
 - a. entro il 15 febbraio dell'anno seguente a quello di riferimento per la lettera B;
 - b. entro il 15 marzo dell'anno seguente per le lettere C e D.
4. A fronte di una specifica richiesta scritta del CONAI, contenente una lista di 25 soggetti al massimo, ADM fornirà al Consorzio - entro i 30 gg. successivi alla richiesta stessa - i dati di cui all'art. 2 ma riferiti ad operazioni poste in essere - in un determinato periodo - da un singolo operatore economico, a prescindere dal valore statistico e/o dalle quantità (in kg) delle merci oggetto delle stesse operazioni, secondo le modalità indicate nell'Allegato Tecnico 8. Il numero massimo di tali richieste da parte del CONAI non potrà essere superiore a 10 per ciascun anno e quindi riguardare un numero di soggetti superiore a 250 per l'intero anno.
5. In caso di mancata fornitura dei dati di cui agli artt. 2 e 3 dovuta a cause di forza maggiore, caso fortuito o smarrimento dei dati, ADM non sarà responsabile degli eventuali, conseguenti danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, subiti dal CONAI.
6. Nelle forniture di cui sopra non saranno inclusi i dati delle dichiarazioni con set ridotto di dati di cui alle colonne H1, H6 e H7 descritte dai Regolamenti (UE) 2015/2446 e 2019/1143, per le quali il codice merce è indicato con sei cifre.

Articolo 4

Oneri e modalità di pagamento

1. Per le forniture oggetto della presente Convenzione, il CONAI si impegna a corrispondere ad ADM i seguenti compensi, oltre all'IVA afferente:
 - a) per la fornitura di cui all'art. 2, lettera A della presente Convenzione:
€ 50.000,00 (cinquantamila/00 Euro), come compenso annuo, suddiviso in 4 (quattro) rate ciascuna delle quali riferita ad un singolo trimestre;
 - b) per la fornitura di cui all'art. 2, lettera B della presente Convenzione:
€ 30.000,00 (trentamila/00 Euro), come compenso annuo, da corrispondere in una unica soluzione unitamente alla prima rata utile delle quattro rate trimestrali di cui al punto precedente;
 - c) per la fornitura di cui all'art. 2, lettera C della presente Convenzione:
€ 35.000,00 (trentacinquemila/00 Euro), come compenso annuo, da corrispondere in una unica soluzione unitamente alla prima rata utile delle quattro rate trimestrali di cui al punto 1);

- d) per la fornitura di cui all'art. 2, lettera D della presente Convenzione:
€ 40.000,00 (quarantamila/00 Euro), come compenso annuo, da corrispondere in una unica soluzione unitamente alla prima rata utile delle quattro rate trimestrali di cui al punto 1);
- e) per la fornitura di cui all'art. 3, penultimo cpv, della presente Convenzione:
€ 1.000,00 (mille/00 Euro), come compenso per ciascuna richiesta relativa a massimo 25 operatori, da corrispondere annualmente in base ai dati forniti al CONAI dall'ADM.

2. Gli importi di cui sopra saranno corrisposti dal CONAI, entro 30 gg. dalla data di emissione delle relative fatture elettroniche da parte di ADM, mediante bonifico bancario sul conto di regolamento n. 618 aperto presso la Banca d'Italia (IBAN IT43N01000032300000000000618), specificando nella causale la stessa codifica riportata sulla relativa fattura.

3. Le fatture elettroniche, intestate a CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi, via Tomacelli n. 132 – 00186 Roma, saranno inviate al seguente indirizzo telematico AWM8ZL9 con l'annotazione del numero d'ordine attribuito da CONAI alla presente Convenzione.

4. In caso di ritardato pagamento, saranno applicati gli interessi di mora al saggio legale vigente.

Articolo 5

Utilizzazione e Sicurezza dei dati

1. I dati, ed ogni altra informazione, comunicati da ADM in esecuzione della presente Convenzione, potranno essere utilizzati dal CONAI solo per le finalità e gli obblighi istituzionali di quest'ultimo.
2. In particolare, i dati saranno trattati dal CONAI per individuare eventuali soggetti inadempienti rispetto al pagamento del contributo ambientale CONAI e per le conseguenti azioni informative e/o di controllo. I dati saranno, quindi, utilizzati dal CONAI anche nell'ambito degli eventuali contenziosi con gli stessi soggetti e nelle comunicazioni dirette all'Autorità Giudiziaria, all'Amministrazione Finanziaria e /o alle Forze dell'Ordine.
3. Il trattamento dei dati personali da parte del CONAI trova base giuridica nell'interesse pubblico (art. 6.1 lett. e) e 6.3 lettera b) Regolamento UE n. 2016/679) e nell'art. 2 *ter* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. CONAI dichiara e garantisce che l'accesso ai dati oggetto della fornitura sarà consentito esclusivamente ai propri dipendenti cui sono attribuiti, in funzione della qualifica rivestita e dell'incarico svolto nel perseguimento delle finalità di cui alle premesse, specifici profili di abilitazioni e credenziali di autenticazione personali. Tali profili di abilitazione dovranno avvenire previo riconoscimento diretto ed identificazione certa del dipendente.
5. CONAI dichiara e garantisce, altresì, che l'accesso sarà consentito esclusivamente attraverso appositi codici identificativi personali rilasciati dallo stesso.
6. È onere di CONAI impartire ai propri dipendenti da abilitare all'accesso ai dati:
 - a) specifiche direttive in ordine all'obbligo di utilizzare i dati acquisiti per le sole finalità di cui all'art. 2 e di osservare la normativa in tema di rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati e di osservanza delle necessarie misure di sicurezza succitate;

- b) specifiche direttive relative alle responsabilità connesse all'accesso improprio ai dati, all'uso illegittimo delle informazioni e alla loro indebita divulgazione, comunicazione e cessione a terzi;
- c) specifiche direttive sul divieto di duplicazione delle informazioni acquisite per la creazione di autonome banche dati e sul divieto di utilizzo di dispositivi automatici che consentono la consultazione in forma massiva dei dati, le cui finalità non siano strettamente connesse allo svolgimento delle attività specificate nella presente Convenzione.
7. CONAI garantisce per sé e per i propri dipendenti il pieno rispetto degli obblighi e dei divieti assunti dai precedenti commi dal 3 al 6.
 8. I dati personali potranno inoltre essere comunicati a soggetti esterni al CONAI, specificamente nominati Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), addetti alla elaborazione dei dati per le finalità sopra indicate.
 9. Il CONAI si impegna a tenere distinti i dati comunicati dall'ADM dalle eventuali successive rielaborazioni degli stessi, effettuate dallo stesso CONAI per esigenze connesse ai propri compiti istituzionali di cui si assume l'esclusiva responsabilità.
 10. Le Parti si impegnano ad osservare rigorosamente la massima riservatezza nei confronti dei terzi in merito ad ogni dato o informazione costituente l'oggetto della presente Convenzione e a adottare misure tecniche e organizzative che, garantendo la sicurezza dei dati ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, escludano i rischi di accesso e/o trattamento dei dati non conformi alle finalità della presente Convenzione.

Articolo 6

Durata

1. La presente Convenzione, redatta in duplice originale, decorre dalla data dell'ultima firma apposta, ha validità fino al 31.12.2021 e si rinnova tacitamente di anno in anno.

Articolo 7

Riservatezza

1. Le Parti assumeranno tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel più rigoroso rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n.196/2003, novellato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Articolo 8

Clausola novativa

1. La presente Convenzione ha carattere novativo e pertanto tutti i precedenti accordi vigenti tra le Parti si intendono integralmente da questa sostituiti a far data dalla sottoscrizione della stessa.

Articolo 9

Risoluzione anticipata e controversie

1. Ciascuna delle Parti potrà recedere motivatamente dal presente Protocollo con comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC da inviare all'altra Parte.

2. Il mancato rinnovo o la risoluzione della presente Convenzione non escludono il riconoscimento delle prestazioni già effettuate e gli obblighi da esse derivanti.
3. Per qualunque controversia relativa al presente Protocollo, non altrimenti risolvibile, le Parti, di comune accordo, individuano come Foro competente esclusivo quello di Roma.

Articolo 10

Spese ed oneri fiscali

1. Il presente atto, in quanto redatto in forma epistolare, sarà assoggettato alle imposte di registro e di bollo solo in caso d'uso.

Articolo 11

Normativa applicabile - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si intendono interamente richiamate, in quanto applicabili, le norme vigenti in materia.

Articolo 12

Pubblicazione

1. Le Parti prestano il loro proprio formale assenso alla pubblicazione della presente Convenzione sui rispettivi siti Internet o ad ogni altra forma di pubblicità della stessa. Ciò anche al fine di consentire il controllo diffuso sull'azione amministrativa, sull'utilizzo delle risorse pubbliche e sulle modalità con le quali le Pubbliche amministrazioni agiscono per raggiungere i propri obiettivi in ossequio al principio di trasparenza intesa come accessibilità totale.

Il presente atto, composto da n. 12 (dodici) articoli e completato dagli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, viene redatto in duplice originale e decorre dalla data dell'ultima delle firme apposte.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, 23/12/2021

Milano, 9/12/2021

Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli

Il Direttore Generale
Dott. Marcello Minenna

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs 39/93*

Consorzio Nazionale Imballaggi

Il Direttore Generale
Dott. Valter Facciotto

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs 39/93*